

**STATUTO DELLA F.I.S.Tel.
FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO
E TELECOMUNICAZIONI**

PREAMBOLO

La Federazione Informazione dello Spettacolo e Telecomunicazioni è costituita dalla fusione della Federazione Informazione e Spettacolo (FIS) e dal Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni (SILT).

Il Congresso del 1985 ha sancito il superamento dei sindacati di seconda affiliazione, ha stabilito che Federlibro e FULS confluissero in un'unica federazione dei lavoratori della carta, della informazione stampata e audiovisiva, dello spettacolo e delle attività teatrali e di musica, del cinema e delle arti visive della CISL, alla quale resta la denominazione originale FIS-CISL.

Il Sindacato Italiano Lavoratori e Telecomunicazioni è stato costituito nel 1993 dalla fusione del Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni (ex SILTE), dal Sindacato Italiano Lavoratori Telefonici di Stato (ex SILTS), dal Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Appalti Postali e Telecomunicazioni (ex SIALIAPT).

La F.I.S. Tel. acquisisce quindi la rappresentanza degli iscritti ex FIS ed ex SILT, con i relativi beni patrimoniali in forza della volontà di fusione espressa dai rispettivi Consigli Generali.

INDICE

Preambolo	Pag.	3
Statuto	"	9
Preambolo	"	11
Principi e scopi	"	11
Organi della F.I.S.Tel.	"	17
La struttura regionale e territoriale	"	27
Incompatibilità tra le cariche	"	29
Diritti e doveri	"	32
Finanza e patrimonio	"	34
Scioglimento della F.I.S.Tel. e modifiche dello Statuto	"	36
Regolamento	"	41
Parte I. Norme di comportamento generali relative agli iscritti e ai dirigenti	"	43
Capitolo I		
Iscrizione e Tesseramento	"	43
Capitolo II		
Incompatibilità funzionali	"	45

Capitolo III		
Le designazioni dei rappresentanti F.I.S.Tel	pag.	46
Parte II. Norme generali sul funzionamento degli Organi Dirigenti	"	49
Capitolo IV		
Validità delle sedute e votazioni	"	49
Capitolo V		
Dimissioni degli organismi	"	50
Capitolo VI		
Modalità di svolgimento delle riunioni	"	50
Capitolo VII		
Collegio dei Probiviri	"	51
Parte III. Gli Organi della Federazione Nazionale	"	55
Capitolo VIII		
Il Congresso Nazionale	"	55
Capitolo IX		
Il Consiglio Generale Nazionale	"	56

Capitolo X		
Il Comitato Esecutivo Nazionale	pag.	58
Parte IV. Le articolazioni della Federazione	"	60
Capitolo XI		
Le Federazioni Regionali	"	60
Le Federazioni Territoriali	"	60
I COORDINAMENTI DI SETTORE		
O AZIENDALI	"	61
Struttura dei Gruppi e/o Settori	"	63
Parte V. Norme relative alla gestione delle risorse e del patrimonio	"	65
Capitolo XII		
Responsabilità e Competenze	"	65
Capitolo XIII		
Bilanci	"	67
Parte VI. Attività ispettive	"	69
Capitolo XIV		
Ispezioni	"	69

Statuto

Statuto approvato al 3° Congresso FISTel-Cisl
Salsomaggiore 18-20 Maggio 2005

PREAMBOLO

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni è costituita dalla fusione della Federazione Informazione e Spettacolo (FIS) e dal Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni (SILT).

La F.I.S. Tel. acquisisce quindi lo rappresentanza degli iscritti ex FIS ed ex SILT, con i relativi beni patrimoniali in virtù dell'Art. 2501 del codice civile.

PRINCIPI E SCOPI

Articolo 1

È costituita con sede a Roma, lo Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, denominata F.I.S.Tel.-CISL.

In essa sono confluite le federazioni dei lavoratori CISL dei settori precedentemente rappresentati dalla FIS e dal SILT.

Articolo 2

La F.I.S.Tel. fa parte della CISL ne assume lo Statuto e collabora con tutti i suoi Organismi.

La F.I.S.Tel. aderisce agli organismi internazionali di settore aderenti alla C.E.S. (Confederazione Europea dei Sindacati) e alla CISL Internazionale.

Tali organismi sono: U.N.I. (Union Network International) e relativi comparti merceologici: UNITELECOM, UNIMEI, UNIGRAPHICAL.

Articolo 3

La F.I.S.Tel. è costituita per organizzare i lavoratori della comunicazione.

La finalità della propria azione è la tutela e la difesa dei diritti dei propri associati, nel pieno rispetto del metodo democratico, della libertà e personalità umana, contro ogni discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

La F.I.S.Tel., rappresenta i lavoratori cartai, grafici commerciali, periodici, case editrici, quotidiani e agenzie di stampa, fotolaboratori, aerofotogrammetrici, cinema, emittenza pubblica e privata, pubblicità, attività musicali di danza e di prosa, musica leggera, discografici, artisti delle arti visive; i lavoratori delle strutture di distribuzione dell'installazione e gestione delle reti telefoniche, telematiche, informatiche, satellitari, i lavoratori adibiti ad attività Internet, via etere e via cavo, digitale terrestre; lavoratori dei servizi di distribuzioni quali: la gestione dei servizi di interfaccia software e di fornitura di accesso a reti aperte o chiuse di comunicazione o a reti di servizi; addetti alle imprese di servizio (call center, customer care ecc.) i lavoratori dell'area della produzione informatica, web operation, della ricerca, formazione e dei supporti e servizi ad essa collegata, di software per la realizzazione di prodotti/ servizi sia off-line (CD-ROM,CD) che on-line quali banche dati, formazione professionale, tele-assistenza, servizi multimediali.

Articolo 4

La F.I.S.Tel. si articola su tre livelli: nazionale, regionale, territoriale in Federazioni Regionali e Territoriali. Le Federazioni Territoriali e Regionali esplicano, in quanto di loro competenza, le stesse funzioni della Federazione Nazionale.

Articolo 5

La F.I.S.Tel. ha la piena titolarità finanziaria e del tesseramento e della politica organizzativa e contrattuale nell'ambito degli indirizzi fissati dalla CISL.

La F.I.S.Tel. contribuisce, nel contesto dell'intero movimento sindacale, all'elevazione sociale, politica ed economica dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, ed al rafforzamento dell'unità sindacale. Attraverso l'unità d'azione sindacale di tutte le organizzazioni confederali, la F.I.S.Tel., pur nel rispetto delle diverse posizioni ideologiche e politiche, si pone l'obiettivo di operare in piena autonomia per il conseguimento degli interessi dei lavoratori.

Tale autonomia significa rifiuto di qualsiasi condizionamento esterno, senza peraltro, escludere un rapporto dialettico con le forze politiche istituzionali democratiche da perseguire con il confronto delle diverse posizioni.

In concreto s'intende che l'elaborazione delle direttive di azione e le decisioni operative e politiche debbono essere

assunte e condotte all'interno della F.I.S.Tel. dagli organismi Territoriali, Regionali e Nazionali.

In attuazione di tali principi sono compiti specifici della F.I.S.Tel.:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, contrattuale, salariale, organizzativa, formativa e di autofinanziamento;
- individuare le linee, precisare gli obiettivi e dirigere le lotte necessarie per una politica settoriale dell'informazione, dello spettacolo e telecomunicazione, diretta all'integrazione e al coordinamento dei diversi comparti, con la fattiva partecipazione dei lavoratori interessati;
- promuovere e sostenere tutte quelle forme di attività economiche, previdenziali, mutualistiche e sociali che favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori;
- favorire il massimo di omogeneità nelle condizioni di lavoro, salariali e normative, promuovere una politica di pari opportunità tra donne e uomini ed esaltarne la professionalità coordinando l'azione contrattuale dei diversi comparti;
- tutelare e rappresentare gli iscritti nei loro interessi sociali ed economici, dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
- porsi quale punto di riferimento e di aggregazione di categorie e lavoratori che nei diversi settori

dell'informazione, delle arti e della comunicazione in generale, espletano la loro attività sotto forma di lavoro autonomo, subordinato o di altri particolari rapporti;

- promuovere, per le suddette categorie di lavoratori, l'affiliazione alla F.I.S.Tel. con la modalità di "seconda affiliazione", di sindacati che corrispondano alle finalità e requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto Confederale e relativi articoli del regolamento allo Statuto. Promuovere la costituzione di specifiche associazioni, ispirate a condivisi valori di libertà e solidarietà ed aventi come scopi statutari l'elaborazione e la ricerca culturali nonché la predisposizione di qualificati servizi, ed impegnandosi a tutelarne gli interessi nell'ambito sindacale, mediante le necessarie iniziative contrattuali, legislative e organizzative;
- programmare e gestire l'attività di formazione come primario e insostituibile strumento di politica dei quadri sindacali e dei lavoratori;
- rappresentare unitariamente i lavoratori della F.I.S.Tel. nei confronti delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali;
- organizzare l'informazione e la stampa interna ed il rapporto con i mezzi di informazione esterni;
- promuovere, organizzare e dirigere le attività di studio e di ricerca nel settore dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni;
- assistere, nel contesto della politica della F.I.S.Tel., le Federazioni Territoriali e Regionali, sia nell'azione

sindacale che nel promuovere la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro ai vari livelli territoriali;

- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione, con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata;

- promuovere tutte le iniziative atte a sensibilizzare ed a mobilitare i lavoratori sui problemi sociali, economici e politici, sia generali che di settore;

- salvaguardare l'occupazione e i diritti dei lavoratori a fronte dei problemi posti dai mezzi di produzione delle prestazioni artistiche attraverso l'uso delle tecnologie in tutti i comparti dell'informazione, dello spettacolo e della comunicazione.

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, inoltre, realizza i necessari interventi sulle strutture Territoriali e Regionali in caso di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto e di mancato rispetto delle decisioni degli organismi F.I.S.Tel., di violazione delle norme contributive.

ORGANI DELLA F.I.S.Tel.

Articolo 6

Sono organi della F.I.S.Tel.: a) il Congresso Nazionale; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo; d) la Segreteria Nazionale; e) il Collegio dei Sindaci; f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione. Riassume in se tutti i poteri e ha competenze su tutti i problemi.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, e in via straordinaria quando sia stata deliberata la convocazione dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 o da 1/3 degli iscritti a mezzo delle Federazioni Regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme. le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 8

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle F.I.S.Tel. regionali in regola con il Tesseramento e le norme contributive.

Al Congresso partecipano inoltre col solo diritto di parola, se non delegati, i componenti dei Consigli Generali uscenti e

i membri di diritto del nuovo Consiglio Generale, espressione delle varie istanze congressuali.

L'ordine del giorno ed il regolamento sono fissati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e debbono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di celebrazione del Congresso.

Gli organi periferici non rappresentati nel Consiglio Generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno prima della convocazione del Consiglio Generale.

Articolo 9

Il Congresso viene indetto dal Consiglio Generale che ne stabilisce la sede e le norme rendendole note almeno un mese prima del Congresso.

Articolo 10

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria, approva le modifiche allo Statuto, elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale e i delegati al Congresso Confederale.

Le decisioni del Congresso vanno prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

E' richiesta la maggioranza dei 3/4 per deliberare lo scioglimento della F.I.S.Tel..

Articolo 11

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dai membri eletti dal Congresso Nazionale;
- b) dai Segretari Generali delle F.I.S.Tel. Regionali;
- c) da n.25 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali Regionali;
- d) da n.10 componenti designati dal livello nazionale in qualità di responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività, e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati.

I rappresentanti di cui al comma b) e d) possono essere sostituiti durante la vigenza del mandato dagli organismi regionali che li hanno designati.

I rappresentanti di cui al comma c) possono essere sostituiti durante la vigenza del mandato, dagli organismi che li hanno designati.

Articolo 12

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della F.I.S.Tel. tra un Congresso e l'altro.

Elegge nel suo seno con votazioni, separate, successive, ed a scrutinio segreto, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, la Segreteria Nazionale ed il Comitato

Esecutivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri nell'ordine.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno. Sono compiti del Consiglio Generale:

- a) stabilire, secondo le linee tracciate dal Congresso, l'azione sindacale generale e organizzativa della Federazione;
- b) esaminare tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Comitato Esecutivo;
- c) deliberare in merito alle affiliazioni e disaffiliazioni ad organismi internazionali;
- d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
- e) esaminare e promuovere lo schema della relazione politica e finanziaria che la Segreteria sottoporrà al Congresso;
- f) emanare il regolamento della federazione;
- g) definire i criteri informativi delle piattaforme rivendicative della categoria, nonché le linee di politica sindacale dei diversi settori;
- h) può deliberare con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, la cooptazione, nel proprio seno di iscritti alla F.I.S.Tel. purchè abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e in numero non superiore al 5% dei suoi componenti.

Articolo 13

Il Consiglio Generale é normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in caso di particolare urgenza il Consiglio Generale puó essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale è necessario che al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale ed affianca la segreteria nazionale nella realizzazione delle linee decise dal Congresso Nazionale.

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- decidere sui conflitti tra organismi Territoriali e/o Regionali della F.I.S.Tel. designare la rappresentanza F.I.S.Tel. nelle strutture collaterali.
- approvare il Bilancio preventivo e consuntivo della F.I.S.Tel.

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è composto: a) dai membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno; b) dai componenti la Segreteria Nazionale.

E' convocato dalla Segreteria Nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario Generale o, in sua vece, dal Segretario Generale Aggiunto.

Sono valide le deliberazioni del Comitato Esecutivo prese a maggioranza di voti quando siano presenti la metà più uno dei componenti

Articolo 16

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) dai Segretari Nazionali eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 17

Il Segretario Generale rappresenta legalmente la F.I.S.Tel. supervisiona e coordina l'intero andamento della Federazione.

In caso di assenza il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale a tutti gli effetti.

Articolo 18

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della F.I.S.Tel. attuando le decisioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.

Spetta inoltre alla Segreteria Nazionale:

- a) predisporre per il Congresso Nazionale la relazione politica ed amministrativa della Federazione;
- b) promuovere la costituzione delle strutture Regionali;
- c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli organi periferici;
- d) la compilazione e l'aggiornamento dei dati organizzativi e sindacali della F.I.S.Tel.;
- e) le decisioni di carattere amministrativo di ordinaria amministrazione;
- f) la pubblicazione della stampa ufficiale della Federazione e tutto il materiale propagandistico;
- g) sottoporre all' approvazione del Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 19

Ai livelli Nazionale, Regionale e Territoriale è costituito il Coordinamento Femminile.

La Segreteria Nazionale propone al Comitato Esecutivo,

per l'approvazione, il Coordinamento Femminile, fissandone il numero delle componenti.

A livello Regionale e Territoriale l'approvazione, con le stesse modalità è proposta dalla Segreteria ai componenti dei Consigli Generali ove non esiste il Comitato Esecutivo.

La responsabile femminile Nazionale è nominata nell'ambito del Coordinamento Femminile.

La responsabile femminile Nazionale fa parte, a titolo consultivo, dell'Esecutivo Nazionale.

La responsabile femminile partecipa con diritto di parola ai lavori dei Consigli Generali e, ove previsti, agli Esecutivi dei rispettivi livelli.

Articolo 20

Il Collegio Nazionale e i Collegi Regionali, Territoriali, dei Sindaci Revisori, che vengono eletti dal Congresso, provvedono al controllo amministrativo dei rispettivi organismi ed adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo. A mezzo dei loro Presidenti, riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo che al Consiglio Generale e rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, questi ultimi individuati nei due candidati che seguono immediatamente gli eletti nei risultati elettorali.

Qualora, per una qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente che in sede congressuale ha riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Consiglio Generale, tenendo conto dei requisiti posseduti dai diversi componenti.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha la facoltà di nominarne uno ex novo scegliendolo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi dell'associazione. E inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella sindaco di un altro organismo.

Articolo 21

Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha in particolare il compito di dirimere le controversie fra gli iscritti e l'organizzazione e di decidere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché sulle vertenze elettorali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi eletti dal Congresso fra candidati dotati di una riconosciuta e consolidata esperienza e prestigio sindacale o di competenze giuridiche.

Ove si debba procedere a sostituzione di componenti del Collegio, subentreranno i candidati che, in sede congressuale, hanno riportato il maggior numero di voti

dopo gli eletti. In mancanza di questi provvederà il Consiglio Generale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri commina le seguenti sanzioni disciplinari: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione con diffida; c) la destituzione dalle cariche; d) la sospensione da 3 a 12 mesi con destituzione dalle cariche; e) l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza degli organi esecutivi per i quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Probiviri.

LA STRUTTURA REGIONALE E TERRITORIALE

Articolo 23

In ogni Regione e/o Provincia a statuto speciale è costituita la F.I.S.Tel. Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale.

Essa ha sede di norma, nel capoluogo regionale.

Articolo 24

Sono organi della F.I.S.Tel. Regionale: a) il Congresso Regionale; b) il Consiglio Generale Regionale; c) il Comitato Esecutivo Regionale; d) la Segreteria Regionale; e) il Collegio dei Sindaci.

Il Comitato Esecutivo è facoltativo in caso di federazioni fino a 2000 iscritti; è comunque obbligatorio oltre i 2000 iscritti.

Articolo 25

Gli organi di cui all'articolo precedente esercitano, all'oro livello, le stesse competenze dei corrispondenti Organi Nazionali e ne ripetono i criteri di composizione.

Articolo 26

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale si articola in strutture

Territoriali denominate F.I.S. Tel. Territoriali esclusivamente ove esistono le Unioni Territoriali della CISL.

Articolo 27

Gli organi della Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni a livello territoriale, sono i seguenti: a) il Congresso; b) il Consiglio Generale; c) l'Esecutivo; d) la Segreteria; e) il Collegio dei Sindaci.

Gli organi di cui sopra esercitano le stesse competenze, nel territorio, dei corrispondenti organi a livello Nazionale e Regionale e ne ripetono i criteri di composizione.

Articolo 28

Possono essere costituiti organismi sindacali con funzioni di rappresentanza di tutti i lavoratori organizzati nella F.I.S.Tel., dipendenti da gruppi articolati in più unità produttive o da aziende di un medesimo settore.

Tali organismi, che non sono un livello decisionale congressuale della F.I.S.Tel., ma uno strumento importante sotto il profilo gestionale e organizzativo della politica sindacale del gruppo o del settore, rappresentano la proiezione delle R.S.U. F.I.S.Tel. presenti nei luoghi di lavoro del gruppo o del settore.

Fanno parte di tali organismi i rappresentanti delle strutture aziendali di ciascuna delle unità componenti il gruppo o il settore, secondo criteri di funzionalità.

La formulazione e la gestione dell'indirizzo programmatico, il metodo d'azione e la responsabilità di tale organismo compete:

- alla F.I.S.Tel. Territoriale qualora il gruppo o il settore di riferimento sia dislocato in un unico territorio;
- alla F.I.S.Tel. Regionale, con il contributo dei livelli territoriali, qualora il gruppo o il settore sia dislocato in una unica Regione;
- alla F.I.S.Tel. Nazionale, con il contributo dei livelli Regionali e Territoriali, qualora il gruppo o settore sia a carattere nazionale.

La F.I.S.Tel. si impegna a promuovere la Costituzione dei Comitati d'Azienda Europei (C.A.E.), nello spirito e nelle indicazioni contenute nella proposta di direttiva Europea in materia e secondo le modalità di composizione, di funzionamento e di attribuzione di compiti che verranno convenute in sede europea tra le organizzazioni sindacali internazionali a cui la F.I.S.Tel. aderisce.

INCOMPATIBILITÀ TRA LE CARICHE

Articolo 29

Per affermare l'assoluta autonomia della F.I.S.Tel. nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri

esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche di retti ve ed esecutive, disindaco e di proboviro della F.I.S.Tel. a tutti i livelli le seguenti. incompatibilità: a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale e comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati; b) candidatura alle assemblee legislative (Camera e Senato), regionali ed ai consigli provinciali, comprensoriali, comunali, circoscrizionali di quartiere e simili, comunque denominati; c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali comunali e sezionali in partiti, movimenti e formazioni politiche, nonché associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale.

Articolo 30

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Articolo 31

I soci, con i requisiti previsti dal presente Statuto, possono accedere alle cariche direttive della F.I.S.Tel. ed agli incarichi

di rappresentanza sindacale, alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione nella CISL di almeno due anni.

Articolo 32

La designazione di dirigenti sindacali in organismi esterni, in rappresentanza dell'organizzazione, compete al Comitato Esecutivo, ferma restando l'esigenza di sottoporre ad attenta selezione i casi in cui è opportuno procedere a tali designazioni e di valutare l'opportunità di designare esperti e tecnici collegati all'organizzazione.

Articolo 33

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce, per il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto della Federazione Nazionale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Generale. Per gli altri componenti la Segreteria Nazionale di Federazione e le Segreterie di tutti i livelli dell'organizzazione il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di Segretario a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie ad ogni livello possono mantenere lo carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

DIRITTI E DOVERI

Articolo 34

Possono appartenere alla F.I.S. Tel., alla condizione che ne accettino lo Statuto, tutti i lavoratori di cui all'art. 3.

Non sono ammessi alla F.I.S. Tel. coloro che appartengano ad altre organizzazioni sindacali.

Articolo 35

I lavoratori, con l'adesione alla F.I.S.Tel., conferiscono agli organi statutari della stessa lo rappresentanza ed il mandato di attuare tutti gli adempimenti necessari per realizzare, nell'interesse generale, del singolo e dell'organizzazione, i compiti previsti dallo Statuto.

Nell'ambito di tale mandato i lavoratori sono impegnati al rispetto delle decisioni politico sindacali adottate dagli organi statutari.

In particolare i lavoratori sono impegnati a non accettare deroghe alle norme dei contratti collettivi, mediante contratti

individuali o aziendali che fissino condizioni meno favorevoli.

Articolo 36

Ogni iscritto alla F.I.S.Tel. esercita i seguenti diritti:

- a) partecipa a tutte le attività e usufruisce dei servizi della F.I.S.Tel ai vari livelli;
- b) esercita, in quanto iscritto o delegato, il diritto di voto per eleggere gli organi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletto a far parte di tali organi a condizione che abbia i requisiti previsti dal presente Statuto e almeno due anni di anzianità di associazione alla CISL;
- d) partecipa ad ogni manifestazione della F.I.S.Tel.

Articolo 37

Il lavoratore che si iscrive alla F.I.S.Tel. acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

E' tenuto, inoltre, ad osservare il regolamento e le delibere degli organi della F.I.S.Tel.

Si impegna, altresì a tenere un comportamento che non leda gli interessi materiali e morali della F.I.S.Tel.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione con diffida; c) la destituzione dagli incarichi ricoperti; d) la sospensione da 3 a 12 anni con destituzione dagli incarichi; e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

FINANZA E PATRIMONIO

Articolo 38

Le entrate ordinarie della F.I.S.Tel sono costituite dalle quote del contributo annuo di ciascun lavoratore iscritto.

Tali quote vengono ripartite annualmente dal Comitato Esecutivo della F.I.S.Tel. che è competente anche per la ripartizione di tutte le altre eventuali entrate.

Articolo 39

La F.I.S.Tel è una organizzazione senza scopo di lucro. Costituiscono finanziamento e patrimonio della F.I.S.Tel.:

- a) i contributi degli iscritti;
- b) le entrate straordinarie;
- c) le eventuali donazioni, lasciti o atti di liberalità;
- d) le attività mobiliari ed immobiliari;
- e) le somme derivanti dallo Stato, Regioni, Enti locali ed enti vari, per la promozione e gestione di attività specifiche (formazione, ricerche, convegni ecc.).

La gestione delle risorse è ispirata a criteri di puntuale rispondenza alle finalità dell'associazione e di assoluta trasparenza.

La formulazione e l'articolazione dei bilanci deve essere tale da assicurare il controllo sul rispetto di tali criteri, anche per quanto riguarda la provenienza delle risorse extratesseramento.

L'informazione agli iscritti in merito alla gestione delle risorse è assicurata attraverso la pubblicazione dei bilanci sulla stampa della Federazione.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 40

la F.I.S.Tel. risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 41

I controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti delle strutture Regionali e Territoriali a tutti i livelli

costituiscono normale attività propria della F.I.S.Tel. senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 42

Le Federazioni Regionali, Territoriali, e qualsiasi altra articolazione organizzativa, data la distinzione della responsabilità patrimoniale operante all'interno dell'associazione, non possono pretendere di essere sollevate da parte della Federazione Nazionale da obbligazioni che le stesse abbiano assunto verso terzi o altre entità organizzative.

SCIOGLIMENTO DELLA F.I.S.Tel E MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 43

Le norme del presente Statuto sono integrabili dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel con norme regolamentari.

Le modifiche allo Statuto della F.I.S.Tel. possono essere proposte dalle F.I.S.Tel Regionali su deliberazione dei rispettivi organi e dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel. in occasione del Congresso Nazionale.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio Generale. A tale scopo la

Segreteria Nazionale convocherà il Consiglio Generale entro 60 giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio Generale sono impegnative se assunte a maggioranza dei 2/3 dei presenti al Consiglio Generale. Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso della F.I.S.Tel. si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Articolo 44

Lo scioglimento della F.I.S.Tel. può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso della F.I.S.Tel. delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

Articolo 45

Entro tre mesi dalla celebrazione del Congresso F.I.S.Tel., il Consiglio Generale emanerà un regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 46

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto è stabilito dallo Statuto della CISL.

Articolo 47

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va contemporaneamente trasmesso al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità.

Articolo 48

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

Articolo 49

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art.48 del presente Statuto può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 50

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga loro inviato un Reggente.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie.

Regolamento

Regolamento approvato dal Consiglio Generale di
Salsomaggiore del 20 Maggio 2005.

**NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

CAPITOLO I

Iscrizione e Tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed inviata alla Federazione Territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione Nazionale ed in quello della CISI, lo Segreteria della Federazione Territoriale con decisione motivata da portare a conoscenza della Segreteria Nazionale, può respingere lo domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro lo delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima dell'1/10 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30/4 per gli iscritti in essere al 31/12 e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 3

I soci espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Territoriale.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Nazionale. La ratifica della Struttura avverrà nell'Organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Incompatibilità Funzionali

Articolo 4

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per le elezioni nelle assemblee legislative o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto a cariche incompatibili con la carica sindacale di cui all'art. 30 dello Statuto deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I soci dimissionari o decaduti, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 5

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 30 dello Statuto della Federazione e nel Regolamento di attuazione operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie delle Strutture sindacali competenti.

CAPITOLO III

Le designazioni dei rappresentanti FISTel

Articolo 6

Il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, designa i rappresentanti della Federazione stessa in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale nel rispetto delle incompatibilità funzionali previste dal presente regolamento e avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli Organi sindacali.

Articolo 7

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Articolo 8

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo.

**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI DIRIGENTI**

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 9

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 10

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le designazioni per alzata di mano.

Articolo 11

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene

proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli organismi

Articolo 12

Le dimissioni dagli Organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 13

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5

minuti. le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti delle Strutture che non ne siano componenti, o esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli membri degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

CAPITOLO VII

Collegio dei Proviviri

Articolo 14

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 15

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello Statuto Confederale, spetta a tutti i soci ed alle Strutture della FISTel. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio Confederale dei Proviviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di

improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 16

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio probivirale della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art.13 dello statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

Articolo 17

Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto della Federazione, si deve far riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso previsti dal presente Regolamento.

Articolo 18

Ai fini del calcolo dei termini perentori previsti dal Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 19

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

**GLI ORGANI DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE**

CAPITOLO VIII
Il Congresso Nazionale

Articolo 20

Il Consiglio Generale, con testualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà, nonché le norme generali per lo svolgimento dei congressi ai vari livelli.

Hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Regionali sulla base di quanto stabilito dal Regolamento congressuale, a condizione che siano in regola con il tesseramento confederale e con il versamento delle quote associative, sulla base delle norme contributive vigenti.

CAPITOLO IX

Il Consiglio Generale Nazionale

Articolo 21

Il Consiglio Generale è composto da n.135 componenti.
Di esso fanno parte:

- a) n.79 componenti eletti con voto diretto e segreto dal Congresso Nazionale ;
- b) n.21 componenti di diritto individuati nei Segretari Generali delle Federazioni Regionali,
- c) n.25 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali Regionali;
- d) n.10 componenti designati dal livello nazionale in qualità di responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati.

Articolo 22

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente lo Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di componente lo Segreteria Nazionale.

Al Consiglio Generale partecipano con voto consultivo i legali rappresentanti delle Associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con lo Cisl (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale)

Articolo 23

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori lo Segreteria propone le elezioni della Presidenza.

Articolo 24

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto della federazione e lo conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La convocazione straordinaria prevista dall'Art.13 dello Statuto della Federazione è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 25

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge lo Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Nazionale.

Articolo 26

La proposta di deliberare lo sfiducia agli Organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata lo richiesta.

Articolo 27

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del plenum di tali Organi in sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO X

Il Comitato Esecutivo Nazionale

Articolo 28

Il Comitato esecutivo Nazionale è composto:

- a) da n. 35 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti lo Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile come previsto dall'art.19 dello Statuto

Articolo 29

La convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo Nazionale da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Articolo 30

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XI

Le Federazioni Regionali

Articolo 31

Il Consiglio Generale Regionale è composto:

- dai Segretari Generali delle federazioni Territoriali;
- dai responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati;
- dai membri elettivi.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Regionale si dimensiona in ragione della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 15 ad un massimo di 55 componenti compresi i membri di diritto, da un massimo di 90 per le Regioni che a seguito della riforma organizzativa delle strutture confederali della Cisl, abbiano conservato l'assetto regionale della Federazione.

Le Federazioni Territoriali

Articolo 32

Il consiglio Generale Territoriale è composto:

- dai responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati;
- dai membri elettivi.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale Territoriale si dimensiona in ragione della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 9 ad un massimo di 45 componenti compresi i membri di diritto.

Articolo 33

Il Comitato esecutivo Regionale, ove previsto, si compone di un numero di membri non superiore ad un terzo del Consiglio Generale Regionale.

Articolo 34

Il Comitato Esecutivo Territoriale, ove previsto, si compone di un numero di membri non superiore ad un terzo del Consiglio Generale.

I COORDINAMENTI DI SETTORE O AZIENDALI

Costituzione e Compiti

Articolo 35

Al fine di realizzare una incisiva presenza della Federazione ed un conseguente sviluppo organizzativo della

CISL sui luoghi di lavoro, la F.I.S.Tel si avvale di organismi con funzioni, modalità ed obiettivi di cui all'art.28 dello Statuto.

Tali organismi si costituiscono anche sulla base di protocolli relazionali con le controparti o di intese unitarie tra le organizzazioni sindacali.

La finalità di tali organismi è di cogliere la specificità settoriale degli inquadramenti contrattuali e funzionale all'analisi, elaborazione e gestione della contrattazione nazionale e di secondo livello da realizzarsi insieme alle strutture F.I.S.Tel del livello di riferimento.

Tale assetto organizzativo seguirà l'evoluzione e lo sviluppo degli inquadramenti contrattuali dei settori della Federazione.

A titolo esemplificativo i settori si configurano nei seguenti:

- 1) Telecomunicazioni
- 2) Spettacolo (Cinema, Musica, Teatro, Danza)
- 3) Quotidiani e Agenzie di Stampa
- 4) Informatica Applicata alle Telecomunicazioni e Installazioni telefoniche
- 5) Grafici – Periodici - Editoriali
- 6) Emittenza (Rai, Emittenza Privata)
- 7) Editoria e produzione discografica
- 8) Cartai - Cartotecnici

Inoltre per favorire la migliore rappresentanza del mondo professionale ed associazionistico si prevedono due aree operative:

- associazionismo e categorie professionali artistiche;
- professioni della rete e conoscenza.

STRUTTURA DEI GRUPPI E/O SETTORI

Articolo 36

I Gruppi e/o Settori vengono costituiti:

- a) a livello Territoriale nelle Aziende o Settori presenti nel territorio con oltre due sedi di lavoro.
- b) a livello Regionale qualora esista almeno in due territori della regione il Gruppo o il Settore.
- c) a livello Nazionale qualora esista almeno in due regioni il Gruppo o il Settore.

Articolo 37

A livello Territoriale, Regionale, Nazionale, seguendo il criterio della funzionalità operativa e della semplificazione organizzativa (filiera, macrosettore ecc.), si potranno designare responsabili o operatori di cui agli artt.21, 31, 32 del Regolamento. I responsabili di settore ai vari livelli, verranno designati dalle Segreterie di riferimento e ratificati dagli Esecutivi o Consigli Generali.

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE
DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

CAPITOLO XII

Responsabilità e Competenze

Articolo 38

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna, le modalità di riscossione e ripartizione.

Le quote vengono versate su conti correnti intestati alle strutture. Le firme di traenza del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo vanno apposte congiuntamente sul conto.

Articolo 39

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive Strutture.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole Strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue articolazioni, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le varie Strutture sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Le strutture dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy).

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 675/96).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge 626/95 (sicurezza).

CAPITOLO XIII

Bilanci

Articolo 40

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali e Territoriali in conformità alle norme e alla modulistica Confederale diramata dalla Federazione Nazionale.

Essi devono essere verificati dai collegi Sindacali, approvati dai competenti Organi delle Strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Federazione Nazionale ed alla USR o UST competente.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione i bilanci consolidati di competenza. Ogni anno lo Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Nazionale, che sottopone, nei termini previsti dalle disposizioni Confederali, all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le irregolarità contributive comportano la riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.

ATTIVITÀ ISPETTIVE

CAPITOLO XIV

Ispezioni

Articolo 41

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare ispezioni nei riguardi delle articolazioni a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Strutture e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga dello Statuto della Federazione.

Finito di stampare
nel mese di Giugno 2005
dalla Tipografia Colussi Fabio
Via Faleria, 23 – 00183 Roma